



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sulle scie-pere  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 26 GEN. 2010

**Associazione Nazionale  
Giudici di Pace**  
Fax: 0546.669626

**Ministro della Giustizia**  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06.68897411

**Presidente del Consiglio Superiore  
della Magistratura**  
Fax: 06.4457175

**p.c. Presidente del Senato  
della Repubblica**  
Fax: 06.67062022

**Presidente della Camera  
dei Deputati**  
Fax: 06.67603522

**Presidente del Consiglio  
dei Ministri**  
Fax: 06.67793543

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

Pos. n. 36409

Prot. n. 165 | RU

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 gennaio 2010, su proposta del Consigliere Salvatore Vecchione, Commissario delegato per il Settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento all'astensione dalle udienze e da tutta l'attività giudiziaria proclamata dall'Associazione Nazionale Giudici di Pace, in data 16 gennaio 2010 (atto inviato dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace il 21 gennaio 2010 e dalla stessa Associazione Nazionale Giudici di Pace il 22 gennaio 2010), dal 22 al 27 febbraio 2010;

## RILEVATO

che, precedentemente, in data 12 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) è stata proclamata dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace un'astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace dal giorno 25 gennaio al 5 febbraio 2010;

## INDICA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'Associazione proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la violazione relativa a:

- **obbligo di intervallo minimo tra astensioni**, ai sensi dell'art.2 comma 1 legge n. 146 del 1990 e succ. modd., come recepito nell'art.4 comma 2 del Codice di autoregolamentazione dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace del 27 giugno 2000, valutato idoneo con delibera n.00/195 del 12 luglio 2000 (pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001), successivamente integrato il 20 marzo 2002, integrazione valutata idonea con delibera n. 02/95 del 23 maggio 2002 (pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2002), ove è previsto che *“non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.”*. A tale Codice, peraltro, è pervenuta l'adesione, da parte dell'Associazione proclamante, in data 18 maggio 2007.

Si invita l'Associazione proclamante a riformulare la proclamazione dell'astensione in conformità alla legge e alla disciplina di settore, differendo la stessa ad altra data e dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n.146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in caso di apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera all'Associazione Nazionale Giudici di Pace, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.13 comma 1, lett.n) della legge n.146 del 1990 e succ. modd..

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Piruzella*